SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA —

N. 1402

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(BATTAGLIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(FANFANI)

e col Ministro del Tesoro
(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1988

Rifinanziamento delle agevolazioni alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, prevede la concessione di contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese industriali e delle imprese artigiane che acquistano macchinari e sistemi complessi di produzione ad elevata tecnologia, con investimenti complessivi per ogni singola impresa non inferiori a 50 milioni.

Detti contributi possono essere concessi in misura pari rispettivamente al 32 per cento e

al 25 per cento del costo netto dei beni agevolabili e comunque per un importo massimo rispettivamente di 600 e di 350 milioni, a seconda che l'impresa interessata abbia sede nel Mezzogiorno o nei restanti territori nazionali.

Le agevolazioni in argomento, che ripropongono la «filosofia» e le procedure di intervento degli analoghi benefici previsti dalla legge 19 dicembre 1983, n. 696, hanno lo scopo di promuovere gli investimenti in tecnologia avanzata da parte delle imprese minori, favo-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1850) (Industria)

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rendo il superamento per le piccole e medie imprese degli ostacoli alle scelte «innovative» derivanti dalle attuali tendenze scientificotecnologiche e dalla conseguente complessità e problematicità dell'introduzione di tecnologie avanzate nei processi produttivi.

L'urgenza del superamento di tale handicap è resa evidente dalla considerazione che l'utilizzo di macchine e sistemi produttivi ad elevata tecnologia diventa sempre più fattore cruciale per la competitività delle imprese sul mercato italiano e soprattutto su quelli internazionali.

Le numerose domande presentate ai sensi della normativa in argomento entro il previsto termine di scadenza del 3 maggio 1988 sono tuttavia in quantità tale da rendere inadeguato, al loro totale accoglimento, sia l'originario apposito stanziamento di 240 miliardi, che l'integrazione di ulteriori 70 miliardi effettuata con la legge finanziaria per l'anno 1988.

Il sostanziale «consenso» che, per l'alto numero delle domande pervenute, risulta aver conseguito la norma, nonchè il permanere e l'accentuarsi delle esigenze di accrescimento della innovatività delle imprese minori, anche in vista della scadenza del 31 dicembre 1992 per il completamento del mercato unico europeo e dei conseguenti mutamenti del quadro competitivo in cui operano le imprese, impone un congruo rifinanziamento delle agevolazioni in argomento, tale da permettere l'accoglimento integrale di tutte le domande regolarmente presentate.

Il presente disegno di legge, che consta di un articolo unico, si prefigge pertanto di rifinanziare le agevolazioni in argomento per ulteriori 650 miliardi necessari per far fronte alle oltre 10.000 domande non approvate per esaurimento dei fondi.

Alla copertura del relativo onere si provvede utilizzando le disponibilità del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, integrato, per effetto dell'articolo 15, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICA

L'articolo unico del disegno di legge in esame dispone il rifinanziamento degli interventi agevolativi a favore delle piccole e medie imprese industriali e delle imprese artigiane per l'acquisto di macchinari e sistemi complessi di produzione a tecnologia avanzata, previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399.

Tale rifinanziamento è finalizzato all'approvazione delle domande già presentate e non accolte per esaurimento dei fondi.

I soggetti prevedibilmente beneficiari di tale rifinanziamento sono pertanto individuabili nelle imprese che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, alla data del 3 aprile 1988 hanno già emesso i relativi ordini di acquisto e che hanno presentato domanda di contributo entro il termine perentorio del 3 maggio 1988, individuato dall'articolo 3, primo comma, del decreto ministeriale 4 giugno 1987, n. 255, e confermato dal succesivo decreto ministeriale 11 settembre 1987, n. 487.

Le domande pervenute entro il termine predetto sono 14.936.

I relativi oneri gravano su apposita disponibilità individuata fra quelle esistenti sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Gli stanziamenti riservati a tali finalità dalla normativa vigente ammontano complessivamente a 310 miliardi, di cui 70 conferiti dal comma 35 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria per l'anno 1988). Per l'utilizzo di questi ultimi 70 miliardi si è ancora in attesa del nulla osta da parte della Commissione della CEE.

In base ai contributi concessi in relazione alle prime 2.653 domande approvate, per un importo medio di 68 milioni circa per ciascuna istanza, è possibile stimare in 1.010 miliardi di lire circa l'onere complessivo connesso all'approvazione di tutte le domande presentate nei termini previsti dal citato decreto ministeriale n. 255 del 1987.

Rispetto alle disponibilità attuali, già peraltro parzialmente utilizzate e complessivamente sufficienti per l'accoglimento di meno di un terzo delle domande di contributi, l'onere aggiuntivo per il quale occorre provvedere al rifinanziamento della norma agevolativa è valutabile pertanto in 700 miliardi di lire circa.

Detta stima deve essere tuttavia ridotta a circa 650 miliardi di lire, tenendo conto delle percentuali di rigetto delle domande e di rinuncia o revoca dei contributi desumibili dalla precedente esperienza applicativa della norma.

Alla copertura di tale onere aggiuntivo si provvede utilizzando le disponibilità del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, integrato, per effetto dell'articolo 15, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Ciò non riduce tuttavia le potenzialità agevolative di detto fondo rotativo al di sotto delle esigenze connesse alle relative istanze in atto prevedibili.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riguardo alle disponibilità sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sopra richiamata, si precisa che le stesse ammontano a 970 miliardi circa immediatamente utilizzabili, tenendo conto degli stanziamenti fino al 1988 (pari a lire 1.860 miliardi circa al netto degli storni già effettuati a favore di interventi diversi), dei relativi impegni a tutto il 1988 (pari a circa 660 miliardi), nonchè dei 250 miliardi di impegni riferiti al 1989 che non troverebbero più copertura nelle relative autorizzazioni di spesa per effetto delle riduzioni per complessivi 345 miliardi previste per dette autorizzazioni di spesa per l'anno 1989 in tabella F del disegno di legge finanziaria per il medesimo anno.

X LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per l'approvazione delle domande presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte per esaurimento dei fondi, il relativo onere valutato in lire 650 miliardi fa carico alle disponibilità del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, come integrato per effetto dell'articolo 15, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.